

**Verbale dell'incontro del 25/06/2012 presso la Regione Emilia Romagna, tra le parti sociali, la Regione, l'INPS, l'assistenza tecnica Italia Lavoro Spa e le Province interessate dagli eventi sismici in corso dal 20 maggio 2012.**

La riunione ha affrontato i temi relativi all'erogazione di ammortizzatori sociali a favore delle imprese e dei lavoratori colpiti dal sisma.

In particolare sono stati affrontati i temi relativi alle categorie di lavoratori, dipendenti o autonomi, non coperti da alcun ammortizzatore sociale ed individuati all'art.15 del D.L. 74/2012 del 06/06/2012.

Le parti, valutato il decreto legge, auspicano che si appongano modifiche principalmente su 3 questioni:

- la possibilità di utilizzare interamente le risorse previste all'art.15 consentendo che, laddove lo stanziamento previsto per uno strumento non sia esaurito, sia possibile utilizzare immediatamente le economie di spesa su un altro strumento e viceversa.
- la modifica rispetto ai requisiti previsti per i lavoratori parasubordinati per l'accesso all'indennità una tantum prevista dalla legge 2/2009.
- la definizione dei requisiti d'accesso all'indennità prevista dall'art.15 comma 2 per i lavoratori autonomi con l'auspicio che vengano individuati criteri volti a favorire l'accesso per le persone che si trovano in una situazione economica e lavorativa più debole.

Dopo ampia discussione le parti hanno convenuto sulla copertura economica per mancato lavoro delle seguenti categorie di lavoratori e con i seguenti strumenti:

**Lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro:**

Vengono considerati lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro coloro che, pur dipendenti da aziende non danneggiate, non riescono a recarsi sul posto di lavoro a causa di un impedimento oggettivo direttamente causato dal sisma. Il periodo non lavorato per questa specifica causale verrà coperto con CIGO in deroga autorizzata dalla Regione Emilia Romagna dietro presentazione della domanda (modulo B1) da parte dell'impresa.

Verranno concesse un massimo di 30 giornate lavorative per ogni dipendente a decorrere dalla data dell'evento sismico che ha causato l'impedimento a recarsi al lavoro.

I requisiti specifici del lavoratore sono:

- A. essere residente o domiciliato nel territorio del "cratere ristretto" (elenco dei comuni di cui all'allegato 1 al D.L. 74/2012);
- B. autocertificare di avere un impedimento causato da:
  - § inagibilità o inaccessibilità della propria abitazione;
  - § impossibilità ad usufruire di un mezzo di locomozione;
  - § impossibilità di fruizione della rete viaria;

Il modulo di autocertificazione della condizione soggettiva del lavoratore verrà prodotto dalla Regione Emilia Romagna. Sarà cura del lavoratore sottoporre la propria dichiarazione all'autorità competente alla verifica per l'apposizione di un visto di conferma (comune o protezione civile).

I requisiti specifici dell'impresa sono:

- A. avere un'unità produttiva ubicata nella Regione Emilia Romagna
- B. non aver procedure di cassa integrazione in essere.

Le aziende, con queste caratteristiche, che hanno tra i propri dipendenti lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, dovranno quindi compilare un modulo B1 tramite il sistema SARE ed inviarlo anche in forma cartacea alla Regione Emilia Romagna allegando l'accordo sindacale per CIGO in deroga. Tale accordo, per le aziende situate nelle province in stato di emergenza, si esaurisce nel

verbale unico per CIGO in deroga siglato a Modena il 01/06/2012, a Ferrara il 04/06/2012, a Bologna il 05/06/2012 ed a Reggio Emilia il 14/06/2012.

Le aziende ubicate fuori da tali province dovranno provvedere a siglare un accordo sindacale apposito, indicando come causale della richiesta di CIGO in deroga “connessione economica con l’evento sismico”.

Le associazioni di categoria o i professionisti tramite i propri ordini professionali o direttamente le aziende se non rappresentate da alcuna associazione, invieranno l’elenco delle aziende interessate da questo strumento con la quantificazione dei lavoratori interessati alla Provincia di riferimento (o alla Regione Emilia Romagna se ubicate fuori dalle province in stato di emergenza).

Per tutte le aziende richiedenti CIGO in deroga per questa causale e secondo queste procedure non opera il termine di 20 giorni massimi dalla data della sospensione dal lavoro per l’invio della richiesta di CIGO in deroga alla Regione.

### **Lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giornate:**

I lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giornate e che per questo motivo non possono accedere all’integrazione salariale pur subendo una sospensione dal lavoro in quanto dipendenti da aziende danneggiate dal sisma, saranno coperti attraverso l’indennità prevista al comma 1 dell’art. 15 del Decreto Legge 74/2012.

Le associazioni di categoria, i professionisti tramite i propri ordini professionali o direttamente le aziende se non rappresentate da alcuna associazione, segnaleranno, al più presto, negli elenchi di aziende richiedenti CIG per “evento sismico” di cui è già prevista la procedura di invio alla Provincia di riferimento, il numero di lavoratori dipendenti dall’azienda che non accedono alla CIG per l’anzianità aziendale inferiore a 90 giornate.

### **Lavoratori stagionali in agricoltura:**

I lavoratori che svolgono attività stagionale in agricoltura nel territorio colpito e, a causa dell’evento sismico, hanno perso giornate di lavoro, saranno coperti attraverso l’indennità prevista al comma 1 dell’art. 15 del Decreto Legge 74/2012.

La durata dell’indennità sarà presunta in base al numero di giornate lavorate l’anno precedente nel medesimo arco temporale e registrate da INPS.

Le associazioni delle imprese agricole e le organizzazioni sindacali del settore, sottoscriveranno un accordo per l’accesso dei lavoratori stagionali, che hanno perso giornate di lavoro a causa del sisma, a questa indennità.

Le associazioni datoriali invieranno, al più presto, l’elenco dei lavoratori interessati alle province di riferimento che hanno attivato i tavoli tecnici per il sisma.

### **Lavoratori autonomi:**

Come previsto dal comma 2 dell’art.15 del Decreto Legge 74/2012, i lavoratori autonomi, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, ed i lavoratori parasubordinati che svolgono la propria attività economica nel territorio del “cratere ristretto” (di cui all’allegato 1 del DL 74/2012) e che hanno sospeso per l’evento sismico tale attività, accederanno all’indennità prevista al comma 2 dell’art 15 del DL 74/2012..

A tale proposito, come già indicato, le parti auspicano, comunque, una modifica rispetto ai requisiti previsti per i lavoratori parasubordinati per l’accesso all’indennità una tantum stabilita dalla legge 2/2009.

### **Altri argomenti trattati**

- I lavoratori con contratto di lavoro intermittente possono accedere se operativi perché già chiamati a prestare l'opera al momento del sisma e per la durata della chiamata.
- Le aziende che hanno i requisiti per l'accesso alla CIGS ex L. 223/91 e che, a causa dell'evento sismico, hanno sospeso i lavoratori per un periodo inferiore ai 10 giorni (in quanto è stato possibile riprendere l'attività lavorativa) possono accedere direttamente alla CIGO in deroga per evento sismico senza attivare la procedura prevista dalla L.223/91. Resta l'obbligo di attivare tale procedura se il periodo di sospensione dal lavoro è stato superiore a 10 giorni.

#### **Note finali**

La riunione è aggiornata al giorno 02/07/2012 ore 15:00 presso la Regione Emilia Romagna, per la verifica dello stato dell'arte rispetto alla decretazione del Ministero del Lavoro che è prevista dal DL 74/2012.